COMUNE DI SAINT-MARCEL

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. **50 del 27.10.2010.** Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 49 del 30.11.2010.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FONTI

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla I.r. 07.12.1998 n. 54, applicativa degli articoli 5, 116, 128 e 129 della costituzione, della legge costituzionale 26.02.1948 n. 4 e della legge costituzionale 23.09.1993 n.2.

ART. 2 PRINCIPI FONDAMENTALI

- 1 La comunità di Saint-Marcel, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
- 2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente statuto.
- 3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
- 4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, delle pari opportunità tra uomo e donna, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale rispetto a quello comunale.
- 5. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
- 6. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
- 7. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
- 8. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi .
- 9. Il comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
- 10. I rapporti tra il comune, gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
- 11. Il comune protegge e valorizza le proprie secolari caratteristiche etniche, linguistiche e culturali, incoraggiando la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico della comunità.

ART. 3 FINALITÀ

- 1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base democratica e autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, dello statuto, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
- 2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
- 3. La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale.
- 4. Il comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza, della pari dignità sociale dei cittadini e della pari opportunità;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio promuovendo l'integrazione dei cittadini provenienti da altre realtà culturali, nel rispetto delle loro specificità, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione, per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita:
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorterie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della regione e dello stato.
- 5. Il comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

- 1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
- 2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune.
- 4. Il comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell'unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
- 5. Agli effetti della I.r. 07.12.1998 n. 54 la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

ART. 5 TERRITORIO, SEDE E STEMMA

- 1. Il territorio del comune si estende per kmq. 42,20 e confina con i comuni di Nus, Fénis, Brissogne, Cogne e Quart.
- 2. Il civico palazzo, sede del comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in località Prélaz. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.

- 3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
- 4. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.
- 5. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Saint-Marcel nonché con lo stemma e il gonfalone approvati con d.p.r. 09.05.1985, allegato sub A.
- 6. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.

ART. 6 LINGUA FRANCESE E FRANCO-PROVENZALE

- 1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate ed entrambe ufficiali.
- 2. Le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e documenti del comune possono essere redatti indifferentemente in una delle lingue ufficiali.
- 3. Il comune riconosce piena dignità al patois franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
- 4. Il repertorio storico linguistico originale del territorio deve trovare il suo riconoscimento e la sua collocazione nel diritto alla libera espressione e nell'affermazione delle proprie identità, ed è considerato un patrimonio culturale da valorizzare, salvaguardare e utilizzare.

ART. 7 TOPONOMASTICA

- 1. Il nome del comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi , delle località e dei canali irrigui si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
- 2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
- 3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

ART. 8 ORGANI

- 1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
- 2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

ART. 9 CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico sull'attività amministrativa del comune.
- 2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
- 3. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
- 4. Il sindaco presiede il consiglio.
- 5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
- 6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 7. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 10 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti dalla legge regionale 07.12.1998 n. 54:
 - a) i regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi:

- b) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, i piani ed i programmi di rilevanza generale, i progetti preliminari di opere pubbliche che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, superiore a Euro 250.000,00, le loro variazioni e deroghe, i pareri da rendere in tali materie;
- c) le proposte, di rilevanza generale, da presentare alla regione o ad altri Enti al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, della difesa del suolo e degli interventi di protezione civile o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
- d) gli indirizzi e criteri generali per il regolamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) la determinazione dei criteri generali per l'applicazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali;
- g) la determinazione delle tariffe, delle tasse e delle imposte comunali;
- h) l'approvazione delle variazioni in aumento della pianta organica del personale;
- i) la partecipazione a società di capitali;
- j) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del consiglio;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o dei responsabili dei servizi;
- I) accettazione o rifiuto di lasciti e/o donazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;
- m) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione o la modificazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 114 e 115 della legge regionale 54/98 e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo articolo 33;
- n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- o) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
- p) la nomina della giunta;
- q) la revoca e la surrogazione degli assessori con le modalità stabilite dal successivo art. 16;
- r) i pareri sugli statuti delle consorterie e dei consorzi di miglioramento fondiario di cui il Comune fa parte;
- s) l'approvazione degli Statuti delle Aziende speciali
- t) gli indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/98.

ART. 11 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
- 2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;

ART. 12 CONSIGLIERI

- 1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.
- 2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
- 3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
- 4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo.

ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI

- 1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni temporanee e/o permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
- 2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

ART. 15 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1. Nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale nomina su proposta del Sindaco la Giunta, ad eccezione del Vice Sindaco, ed approva gli indirizzi generali di governo comprendenti anche i criteri per la nomina di rappresentanti del Comune.
- 2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.
- 3. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco che la presiede, dal Vice Sindaco e da un numero di assessori variabile da tre a cinque, compreso il vice sindaco.
- 4. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La proposta di revoca deve essere deliberata, ed eventualmente accolta, a scrutinio palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
- 5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con le medesime modalità di votazione del precedente comma 2, entro trenta giorni dalla vacanza.
- 6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

ART. 16 GIUNTA COMUNALE

- 1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del comune.
- 2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
- 3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.

ART. 17 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi ai sensi della normativa vigente.
- 2. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi, dei programmi di rilevanza generale approvati dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati;
 - d) approva i progetti preliminari di opere pubbliche che presentano una spesa complessiva, al netto dell'IVA, inferiore a Euro 250.000,00, nonché tutti i progetti definitivi ed esecutivi e le loro varianti;
 - e) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;

- f) qualora risulti assegnataria delle relative quote di bilancio, individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere e ne determina gli importi;
- g) dispone, se previsto in atti fondamentali del consiglio, l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni immobiliari, nonché, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisti, alienazioni, permute e concessioni;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
- i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
- j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
- k) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;
- I) esprime il parere in merito alle istanze di mobilità esterna presentate dal personale dipendente:
- m) adotta gli atti di programmazione di manifestazioni, convegni, mostre e attività culturali, sportive e sociali, nonché di promozione, comunicazione e rappresentanza;
- n) adotta gli atti di adesione a enti, associazioni ed organizzazioni varie;
- o) autorizza il taglio del legname dai boschi di proprietà comunale
- p) conferisce, limitatamente alle quote di bilancio ad essa direttamente assegnate, gli incarichi professionali per i progetti di opere pubbliche, nonché di consulenza, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- q) nomina la commissione edilizia comunale.

Alla giunta comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, possono essere assegnate specifiche quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 54/98.

ART. 18 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
- 2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di impedimento di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
- 3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
- 4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
- 5. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

ART. 19 SINDACO

- 1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.
- 2. Quando assume le sue funzioni all'atto della proclamazione degli eletti,presta giuramento avanti il Consiglio nella seduta di insediamento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public" oppure "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico".
- 3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
- 4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
- 5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
- 6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

ART. 20 COMPETENZE AMMINISTRATIVE DEL SINDACO

- 1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;

- b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti:
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati:
- e) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
- f) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
- h) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- i) conferisce gli incarichi, tra i dipendenti dell'ente, per la notificazione degli atti;
- j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
- I) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
- m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 l.r. 07.12.1998 n. 54;
- n) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le concessioni edilizie ed emette i relativi provvedimenti sanzionatori nel caso in cui non esistano figure di qualifica dirigenziale nel Comune, oltre al Segretario comunale, o negli enti eventualmente convenzionati con lo stesso, attraverso le forme di collaborazione di cui alla Parte IV, Titolo I, della legge regionale 07.12.1998, n. 54, per l'esercizio in forma associata delle predette funzioni comunali;
- o) emette i provvedimenti in qualità di autorità sanitaria locale;
- p) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri per i procedimenti espropriativi iniziati prima del 30.06.2003;
- q) provvede a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale 54/98;
- r) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
- s) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
- t) stipula i contratti, le convenzioni o gli atti a contenuto prevalentemente discrezionale e/o politico nonché tutti i contratti rogati dal segretario comunale;
- u) partecipa al consiglio permanente degli enti locali e al Conseil de la Plaine d'Aoste;
- 2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

ART. 21 COMPETENZE DI VIGILANZA DEL SINDACO

- 1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni cui l'ente partecipa tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui l'ente partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 22 ORDINANZE DEL SINDACO

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

- 2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
- 3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
- 4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato.

Le sanzioni amministrative applicabili per la violazione di ordinanze sindacali e/o di regolamenti comunali saranno disciplinate con apposito regolamento.

ART. 23 VICESINDACO

- 1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale.
- 2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 19 comma.
- 3. .Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
- 4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

ART. 24 DELEGATI DEL SINDACO

- 1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
- 2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
- 3. Il sindaco può modificare e/o revocare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
- 4. Le deleghe, eventuali modifiche e possibili revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.
- 5. Il sindaco, in caso di assenza o impedimento sua e del vice sindaco, può delegare le sue funzioni ad un assessore.

TITOLO III UFFICI DEL COMUNE

ART. 25 SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il comune ha un segretario titolare, dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale di cui alla legge regionale 19.08.1998 n. 46, iscritto in apposito albo regionale.
- 2. Il segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi. E' a capo del personale dipendente dell'Ente, coadiuvato, in ciò, dai responsabili dei servizi.
- 3. Al segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
- 4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.
- Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale.

ART. 26 COMPETENZE GESTIONALI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI SERVIZI

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna inerenti le assegnazioni loro attribuite annualmente dalla giunta comunale ed individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 27 COMPETENZE CONSULTIVE DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DI SERVIZI

- 1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
- 2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
- 3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

ART. 28 COMPETENZE DI SOVRAINTENDENZA, GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
- 2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 29 COMPETENZE DI LEGALITÀ E GARANZIA DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali e delle commissioni e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
- 2. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività degli atti deliberativi del comune.

ART. 30 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è attuata tramite un'attività di programmazione per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
- a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
- b) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;
- c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente:
- d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
- 3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 31 ALBO PRETORIO

- 1. Il sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
- 3. Il segretario comunale, od un suo incaricato, cura l'affissione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione di cui è responsabile A partire dal 01.01.2011 entrerà in vigore la legge n. 69 del 18 giugno 2009 che riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici (Albo Pretorio online).

TITOLO IV SERVIZI

ART. 32 FORME DI GESTIONE

- 1. Il comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
- 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
- 3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE

ART. 33 PRINCIPI

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
- 2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla I. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente":
- 3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 34 COOPERAZIONE

- 1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
- 2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

ART. 35 COMUNITÀ MONTANE

- 1. La determinazione degli organi della Comunità montana, la loro composizione e le nomine sono disciplinate dalla legge regionale.
- 2. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti che stabilisce e definisce l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni; la convenzione stabilisce, se nel caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
- 3. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
- Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio, con carattere sussidiario e temporaneo, di funzioni di competenza comunale in relazione alla migliore esecuzione delle medesime, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della aderenza alle specifiche condizioni socio territoriali

ART. 36 CONSORTERIE E CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTI FONDIARI

- 1. Il comune adotta intese con le consorterie e consorzi irrigui e di miglioramento fondiario esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
- 2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
- 3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
- 4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14.
- 5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
- 6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.
- 7. Il comune promuove e sostiene l'attività dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopi di lucro, in relazione all'interesse generale dell'attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell'ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l'utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi.

TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 37 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

- 1. Il comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 2. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
- 3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti. Il regolamento sui procedimenti amministrativi definisce quali sono gli atti fondamentali o i criteri per l'individuazione degli stessi.
- 4. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
- 5. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

ART. 38
ASSEMBLEE CONSULTIVE

- 1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
- 2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di cinque consiglieri e di duecento elettori, entro quarantacinque giorni.
- 3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
- 4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale.
- 5. Le modalità di funzionamento sono stabilite con il regolamento che disciplina gli istituti di partecipazione.

ART. 39 INTERVENTI NEI PROCEDIMENTI

- 1. L'azione del comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
- 2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.
- 3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
- 4. La giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento qualora quest'ultimo rientri nella sua competenza o abbia, comunque, una discrezionalità di tipo politico.

ART. 40 ISTANZE

- 1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
- 2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

ART. 41 PETIZIONI

- 1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
- 2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
- 3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
- 4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

ART. 42 PROPOSTE

- 1. Il venti per cento degli elettori può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
- 4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.
- 5. Le proposte sono irricevibili qualora non siano sottoscritte, il loro contenuto non concerna argomenti pertinenti all'attività' di competenza dell'ente o abbiano un contenuto ingiurioso nei confronti della amministrazione e/o di terzi.

ART. 43 ASSOCIAZIONI

- 1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
- 2. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
- 3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

ART. 44 REFERENDUM

- 1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
- 2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
- 3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammette più di un referendum all'anno.
- 4. Il referendum può essere promosso:
- a) dalla giunta comunale;
- b) da otto consiglieri comunali;
- c) dal 35% degli elettori.
- 5. la richiesta di referendum deve essere depositata presso il comune, accompagnata da una relazione illustrativa e dalla sottoscrizioni raccolte nei tre mesi antecedenti il deposito.
- 6. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal consiglio, previo parere espresso dal segretario comunale. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dal deposito della richiesta.
- 7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centocinquanta giorni dal deposito della richiesta.
- 8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
- 9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
- 10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
- 11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
- 12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

ART. 45 EFFETTI DEI REFERENDUM PROPOSITIVI E CONSULTIVI

- 1. Qualora i referendum propositivi o consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
- 2. L'eventuale mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dall'organo competente con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti.
- 3. A seguito dell'accoglimento di un referendum propositivo, non si potrà procedere alla revoca dell'atto approvato prima di 6 mesi dalla sua efficacia.

ART. 46 ACCESSO E INFORMAZIONE

- 1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso agli atti delle amministrazioni con le modalità definite dall'apposito regolamento.
- 2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

ART. 47 STATUTO E SUE MODIFICHE

- 1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
- 2. E' ammessa l'iniziativa di almeno trecento elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 42, , fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 44 e 45. .
- 3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo la legge regionale.
- 4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

ART. 48 REGOLAMENTI

- 1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
- 2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
- 3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed agli elettori ai sensi dell'art. 44.
- 4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 44 e 45.
- 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale dopo l'adozione da parte del dell'organo competente; gli stessi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

ART. 49 DIFENSORE CIVICO

1. Il consiglio comunale può affidare con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale ad un difensore civico che venga nominato nell'ambito della Comunità Montana Mont Emilius o attribuire analoghe funzioni, previa convenzione, al difensore civico istituito presso il consiglio regionale.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 50 NORME TRANSITORIE

- 1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune .
- 2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

ART. 51 NORME FINALI

- 1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
- 2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE